



Decreto n. 72/2025



# Tribunale ordinario di Taranto

Taranto, 8 settembre 2025

**OGGETTO: variazione tabellare immediatamente esecutiva per assegnazione di dieci giudici onorari di pace agli uffici per il processo.**

La Presidente del Tribunale

**Dato atto:**

- **che il presente decreto deve intendersi sostitutivo dei precedenti, n. 67 del 26 agosto 2025, e n. 70, del 2 settembre 2025, contenenti la “proposta di variazione tabellare” avente lo stesso oggetto ma adottati con la procedura ordinaria e non mediante dichiarazione di immediata esecutività, pur ricorrendone i presupposti sia a norma dell’art. 25, comma 1 della circolare sulla formazione delle tabelle, sia sotto entrambi i profili considerati dal comma 1 dell’art. 40 della stessa circolare.**
- Infatti, la proposta formulata con i due richiamati decreti concerne l’assegnazione dei magistrati onorari ai preesistenti uffici per il processo interni alle singole sezioni (art. 40, comma 1, lett. a); essa, inoltre, riveste carattere di necessità e urgenza (art. 40, comma 1, lett. b) non potendo altrimenti garantirsi le condizioni oggettive per il perseguimento -nei soli sei mesi di durata della permanenza obbligatoria negli uffici per il processo- degli obiettivi cui è correlato il riconoscimento dell’“indennità di risultato”, che rappresenta una parte significativa del compenso spettante ai giudici onorari nominati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 (art. 23 d.lgs. n. 116/2017).
- In virtù di tanto, con nota del 5 settembre u.s. si è chiesto al Consiglio giudiziario il “respingimento” dei due decreti sulla piattaforma *cosm@pp*, così da poter dar corso alla procedura d’urgenza col presente decreto sostitutivo.
- Per tali motivi, qui di seguito si riporta interamente il testo dei precedenti (integrati fra loro), con l’aggiunta della dichiarazione di immediata esecutività, come sopra motivata.

**Premesso che:**

- con delibere adottate nella seduta del 10 gennaio 2024 il Consiglio Superiore della Magistratura approvò le graduatorie dei diciassette aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di dieci posti presso gli Uffici del giudice di pace del circondario di Taranto (sette a Taranto e un posto presso ciascuno degli altri tre Uffici);

- allo scopo di consentire la redazione del programma di tirocinio, con decreto n. 19 del 7 marzo 2024 -adottato d'intesa con i presidenti di sezione- furono individuati *i settori nei quali collocare gli ammessi al tirocinio dopo il conferimento dell'incarico* (come richiede l'apposito "Regolamento"), indicando i seguenti uffici per il processo, previo interpello degli aspiranti al tirocinio:
  - a) upp a sostegno del settore contenzioso della prima sezione civile → 6 g.o.p.;
  - b) upp a sostegno del settore contenzioso della seconda sezione civile → 3 g.o.p.;
  - c) upp a sostegno della sezione lavoro → 2 g.o.p.;
  - d) upp a sostegno della prima sezione penale → 5 g.o.p.;
  - e) upp a sostegno della sezione gip-gup → 1 g.o.p.

**Dato atto che:**

- terminato il semestre di tirocinio, il CSM nella seduta plenaria del 2 luglio 2025 ha nominato giudici onorari di pace soltanto dieci dei tirocinanti, e precisamente:
  - A) presso l'Ufficio del giudice di pace di Taranto (delibera n. 11604/2025 del 07.07.25):
    1. VENEZIANI Marco;
    2. FAVIA Guido;
    3. CAPUTO Nicola Sante;
    4. DE CARLO Margherita;
    5. SIMONE Emanuele;
    6. FICCO Gioacchino;
    7. AVELLIS Maria Luisa;
  - B) presso l'Ufficio del giudice di pace di Grottaglie (delibera n. 11591/2025 del 07.07.25):
    1. FULLONE Fabio;
  - C) presso l'Ufficio del giudice di pace di Martina Franca (delibera n. 11587/2025 del 07.07.25):
    1. Ciampa Giuseppe;
  - D) presso l'Ufficio del giudice di pace di San Giorgio Ionico (delibera n. 11606/2025 del 07.07.25):
    1. Conte Daniela;
- in date 29 e 31 luglio 2025 sono intervenuti tutti i decreti ministeriali di nomina e, a seguire, i nominati sono stati immessi nel possesso delle funzioni.

**Osservato che:**

- in virtù dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 116/2017: (a) *Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti;* (b) *Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo può essere assegnata, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario;*
- il decreto-legge n. 178/2024, convertito con modificazioni dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che Per i giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi successivi al conferimento dell'incarico;

- l'art. 10 del d.lgs. n. 116/2017 stabilisce: (a) che *Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio;* (b) che il giudice onorario di pace può essere delegato al compimento di *compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purchè non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive;* (c) che al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitivi, con le eccezioni elencate nel comma 12 dello stesso art. 10;
- in forza delle disposizioni dell'art. 11 d.lgs. n. 116/2017, al di fuori delle *situazioni straordinarie e contingenti* ivi previste, è esclusa la possibilità che ai giudici onorari di pace rientranti nella categoria indicata nell'art. 9, comma 4 (g.o.p. nei primi sei mesi dal conferimento dell'incarico) sia assegnata la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale.

#### **Ritenuto che:**

- la concreta assegnazione dei predetti g.o.p. deve tener conto del settore in cui hanno espletato il tirocinio, ma anche della concreta possibilità di impiego della magistratura onoraria nei singoli uffici per il processo, nonché, tendenzialmente, delle funzioni che saranno loro attribuite nell'Ufficio di destinazione;
- tuttavia, l'attuale incertezza in merito alla decorrenza del previsto aumento di competenza dei giudici di pace non consente di definire con puntualità le effettive esigenze degli Uffici per i quali è intervenuta la nomina.

#### **Osservato che:**

- a norma dell'art. 10, comma 6, d.lgs. n. 116/2017 l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale va disposta con il procedimento di variazione tabellare e la relativa proposta, rivolta al Consiglio Giudiziario, deve precisare, *per ciascun giudice onorario, il settore, la sezione e il giudice o i giudici professionali ai quali il giudice onorario viene assegnato* (in tal senso l'art. 176 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle);
- le "Linee guida per l'Ufficio per il Processo ex art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90" elaborate dal C.S.M." di cui alla delibera del 13 ottobre 2021 hanno precisato che *se ogni variazione del contingente numerico di ciascuna tipologia di personale assegnato all'ufficio per il processo (ad esempio: numero complessivo di giudici onorari, numero complessivo di tirocinanti, ecc.) richiede una variazione tabellare (dovendosi evidentemente parametrare il numero di risorse agli obiettivi indicati e via via aggiornati), i mutamenti soggettivi delle risorse assegnate (fermo il contingente numerico complessivo della relativa tipologia)*

richiedono una variazione tabellare solo ove riferite a magistrati (togati od onorari), non invece ove riferite ai tirocinanti, al personale amministrativo di cancelleria od agli addetti all'ufficio per il processo.

## **DISPONE**

- I. I giudici onorari di pace di seguito indicati sono assegnati all'ufficio per il processo istituito a sostegno della prima sezione civile (settori contenzioso e famiglia):**
- 1) **VENEZIANI Marco;**
  - 2) **FAVIA Guido;**
  - 3) **SIMONE Emanuele;**
  - 4) **FICCO Gioacchino;**
  - 5) **AVELLIS Maria Luisa;**
  - 6) **CONTE Daniela.**
- II. Il giudice onorario FULLONE Fabio è assegnato all'ufficio per il processo istituito a sostegno della seconda sezione civile.**
- III. Il giudice onorario DE CARLO Margherita è assegnata all'ufficio per il processo istituito a sostegno della sezione lavoro.**
- IV. I giudici onorari di pace CIAMPA Giuseppe e CAPUTO Sante Nicola sono assegnati all'ufficio per il processo istituito a sostegno della prima sezione penale.**
- V. I predetti giudici onorari di pace svolgeranno i compiti analiticamente descritti nell'art. 10, commi 10-11-12, d.lgs. n. 116/2017, nonché nell'art. 180 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle.**
- VI. I presidenti di sezione sono delegati:**
- a individuare i giudici professionali ai quali i giudici onorari saranno affiancati;
  - a stabilire previamente le singole attività da delegare ai giudici onorari di pace, ex art. 10, comma 11, d.lgs. n. 116/2017, nonché le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza prescritta dal successivo comma 15 della stessa norma;
  - ad adottare qualsivoglia ulteriore provvedimento di carattere organizzativo che si renda necessario per dare attuazione a quanto previsto nel presente decreto.

## **DICHIARA**

**Il presente decreto immediatamente esecutivo.**

## **DISPONE**

che, a cura della segreteria, il presente decreto sia trasmesso al Presidente della Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso, nonché comunicato:

- a tutti i Magistrati professionali e onorari in servizio nel Tribunale di Taranto;

- agli Uffici del giudice di pace del circondario;
- al Procuratore della Repubblica di Taranto;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto;
- al Dirigente ed al Personale amministrativo.

La Presidente del Tribunale  
Rosa Anna Depalo  
(documento firmato digitalmente)

